

(d) Nozioni di diritto marittimo:

Concetti sulla suddivisione degli spazi marittimi e sulla loro utilizzazione - Concetti generali sull'ordinamento del personale marittimo: cenni sull'equipaggio, sul Comandante e sul relativo arruolamento - Definizione dei beni del demanio marittimo e concetti sulle delimitazioni, sugli ampliamenti, sulle classifiche e sulle concessioni - Elementi sulla disciplina del lavoro portuale e sulla organizzazione dei lavoratori - Concetti sullo svolgimento dei servizi di pilotaggio e rimorchio - Elementi sul concetto di nave quale bene mobile registrato e concetti sulla costruzione, iscrizione, individuazione, nazionalità e navigabilità. Indicazioni sui documenti di bordo. L'Armatore - Cenni sulle inchieste per i sinistri marittimi.

(e) Ordinamento e regolamenti M.M.

(Programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore).

87A7759

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**Concorso pubblico, per esami, a otto posti di disegnatore nel ruolo del personale della carriera tecnica di concetto dell'Amministrazione dei lavori pubblici.****IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1987, registro n. 5, foglio n. 268, con il quale il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a norma dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ad indire pubblico concorso per la copertura di otto posti vacanti nel ruolo dei disegnatori (livello sesto);

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1977, n. 14073, con il quale è stato determinato, tra l'altro, il programma di esame di concorso per l'accesso nel ruolo della carriera di concetto tecnico con la qualifica di disegnatore;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di disegnatore in prova, sesta qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera di concetto tecnico dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

I vincitori del concorso verranno destinati a prestare servizio prevalentemente presso gli uffici dell'amministrazione centrale, decentrata e periferica del nord Italia secondo le prioritarie esigenze degli stessi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

- 1) diploma di geometra o diploma di maturità artistica o diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali;
- 2) cittadinanza italiana;
- 3) idoneità fisica all'impiego;
- 4) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 35 anni è elevato, purché complessivamente non si superino i 40 anni di età:

- a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
- b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite massimo di 35 anni è elevato a 45 anni di età ai sensi delle vigenti leggi per: gli invalidi di guerra, militari e civili, e categorie equiparate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono fatte salve altresì le eventuali altre elevazioni del limite massimo di età anzidetto, spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

- 5) avere il godimento dei diritti politici;
- 6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché della causa di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 2).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

- a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);
- b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;
- f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;
- g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati che nel redigere la domanda non si attengono allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero dal funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande relative al presente concorso entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio; per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico e in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1987.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al comma precedente.

Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove scritte cui pertanto i candidati vengono ammessi con ampia riserva, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato, per difetto dei prescritti requisiti o inosservanza delle disposizioni relative all'esatta compilazione della domanda di ammissione.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere il colloquio stesso. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (vedi allegato 3).

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

La graduatoria stessa sarà approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, con il quale saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.

I vincitori verranno nominati in prova secondo l'ordine di graduatoria nonché nel rispetto delle riserve, preferenze e precedenza di cui al precedente art. 7, ed immessi immediatamente in servizio.

Ciascun interessato sarà invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, presso l'ufficio che gli sarà destinato.

Art. 9.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione, i sottoindicati documenti, redatti in bollo ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 5) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile potranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

Detti documenti saranno quindi rimessi a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1^a, a cura dell'ufficio di destinazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova ed a essi sarà corrisposto sin dalla data di assunzione in servizio, lo stipendio del sesto livello retributivo - classe iniziale, stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricasazione saranno comunque ricompensate.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, quelle di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1987
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 395

ALLEGATO I

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

A) Componimento di cultura generale con riferimento alle materie formanti oggetto del colloquio.

B) Rappresentazione completa mediante gli usuali elaborati di disegno, con eventuale sviluppo di dettagli esecutivi di una opera e/o parti di essa, relativamente alle costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, marittime.

Colloquio:

Verterà sulle seguenti materie:

matematica e geometria piana e solida, secondo i programmi della scuola media superiore:

nozioni di geometria descrittiva, proiezioni ortogonali e prospettive;

elementi di architettura e topografia;

disegno topografico;

modalità esecutive di lavori stradali, edilizi, idraulici e marittimi e relativa tecnologia dei materiali;

rilievi di misurazione di lavori con relativa rappresentazione grafica;

nozioni sulle norme che regolano l'appalto di opere pubbliche,

nozioni sull'organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

*Al Ministero dei lavori pubblici -
Direzione generale degli affari
generali e del personale - Divisione
prima - ROMA*

Il sottoscritto..... nato a
(provincia di) il
residente in c.a.p. (provincia
di) via.....
n. chiede di essere ammesso al concorso a otto posti di diseg-
natore nel ruolo del personale della carriera tecnica di concetto
dell'Amministrazione dei lavori pubblici, bandito con il decreto
ministeriale in data 13 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* -
serie generale - n. 239 del 13 ottobre 1987.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi
dell'art. 3 del bando perché.....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di essere cittadino italiano;
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.....
....(2);
- c) di non aver riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali pendenti (3);
- d) di essere in possesso del seguente titolo di studio
..... conseguito
presso in data
- e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la
seguente..... (4);
- f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero
.... con la qualifica di.....
presso il quale è stato assunto il..... (oppure:
di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);
- g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico
delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile;
- h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza
assegnatagli dall'amministrazione;
- i) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e
preferenza.

Data,

Firma (6)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali
comunicazioni

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo
superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più
requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della
cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate
(anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha
emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva;
di essere attualmente in servizio militare presso il.....
..... di non aver prestato servizio
militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver
prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di
congedo o di rinvio in qualità di
ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della
dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio
cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i
dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale
prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il
visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del
notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal
funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

ALLEGATO 3

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

- 1) Insigniti di medaglia al valor militare.
- 2) Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti.
- 3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.
- 4) Profughi.
- 5) Mutilati ed invalidi:
 - a) per servizio;
 - b) del lavoro.
- 6) Orfani di guerra.
- 7) Orfani dei caduti:
 - a) per fatto di guerra;
 - b) per servizio;
 - c) sul lavoro.
- 7-bis) Feriti in combattimento.
- 8) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.
- 9) Aver frequentato, con esito favorevole i corsi di preparazione o
di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del
punteggio conseguito.
- 10) Figli dei mutilati e degli invalidi:
 - a) di guerra, ex combattenti;
 - b) per fatto di guerra;
 - c) per servizio;
 - d) del lavoro.
- 11) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:
 - a) dei caduti in guerra;
 - b) dei caduti per fatto di guerra;
 - c) dei caduti per servizio;
 - d) dei caduti sul lavoro.
- 12) Aver prestato servizio militare come combattente.
- 13) Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non
meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.
- 14) Coniugati con riguardo al numero dei figli.
- 15) Invalidi civili.
- 16) Militari volontari legge n. 191 del 31 maggio 1975, e successive
modificazioni.
- 17) Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello
Stato.
- 18) Età.

87A8825